Dagli anni 80 ad oggi le politiche ambientali dell’UE includono disposizioni che, oltre a favorire l’armonizzazione del mercato unico, hanno contribuito a migliorare il benessere degli animali allevati tramite l’emanazione di norme che garantiscono la loro protezione.

Tale necessità nasce dalla profonda trasformazione culturale in tema di benessere animale evidenziata sia con il riconoscimento degli animali come “esseri senzienti” e quindi portatori di “diritto”, sancito dal Trattato di Lisbona, sia dall’aumento dell’attenzione dell’opinione pubblica in materia di tutela degli animali.

E’ fuori dubbio, tuttavia, che la tutela del benessere degli animali allevati può avvenire solo attraverso l’implementazione di un sistema che soddisfi da una parte le aspettative di ordine etico dei cittadini, dall’altra quelle altrettanto legittime di reddito e sviluppo delle aziende zootecniche, mantenendo inalterate le *garanzie di sicurezza e di salubrità degli alimenti di origine animale*.

Anche l’atteggiamento dei consumatori è palesemente cambiato. Sono sempre più numerosi infatti, coloro che optano per il consumo di prodotti che provengono da animali allevati con metodi rispettosi delle loro naturali esigenze, come ad esempio da allevamenti all’aperto o biologici. La normativa che gestisce il settore della protezione degli animali in allevamento è particolarmente dettagliata, ***in Italia il Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali in allevamento” è la norma di riferimento per il benessere negli allevamenti ovi-caprini***. Le condizioni di allevamento riguardano i seguenti punti:

**Personale :** Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali.

**Controllo :** Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono *isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.*

**Registrazione :** Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
I registri ( e le copie delle ricette ) sono conservati per un periodo di almeno ***5 anni*** e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

**Libertà di movimento :**  La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Se continuamente o regolarmente legato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.

**Fabbricati e locali di stabulazione :** I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

**Animali custoditi al di fuori dei fabbricati :**  Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

**Impianti automatici o meccanici :** Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non e' possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

**Mangimi, acqua e altre sostanze :** Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nella direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

**Mutilazioni e altre pratiche :** E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio della coda se non a fini terapeutici certificati da un veterinario.

La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.
La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.